

**Legge 25 aprile 1938, n. 897**

**Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi (stralcio).**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 152 del 7 luglio 1938)

**Art. 1**

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

**Art. 2**

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali; e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Si omettono i successivi Articoli relativi alla custodia degli Albi professionali in quanto la materia è regolata ora dal D. Lgs. Lgt. 23 Novembre 1944 n° 382.